

N. 53/2019 REP. QUATER

N. 2/2017-1 C.P.



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BARI *FoCC4*
Sezione IV Civile

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott.ssa **Rosella Anna Modarelli** – Presidente

Dott. **Francesco Murgo** – Giudice

Dott.ssa **Valentina Tripaldi** – Giudice rel. est.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

- letto il ricorso *ex art.* 161 l. fallim., depositato in data 31.5.2017 nell'interesse di _____ in persona del legale rappresentante *pro-tempore* con sede legale in _____ con il quale la suddetta società – operante nel settore del commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande alcoliche e analcoliche, latte e derivati – ha chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo;
- esaminati gli atti del proc. n. 2/2017 C.P.;
- preso atto dell'avvenuta pubblicazione del ricorso nell'Ufficio del Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 161, comma 5, l. fall., e della trasmissione del ricorso al P.M.;
- ritenuta la propria competenza, atteso che l'impresa risulta avere sede in _____ comune rientrante nel circondario di questo Tribunale;
- visto il decreto di questo Tribunale del 30.10.2017, con il quale è stata aperta la procedura di concordato preventivo di _____
- visto il verbale dell'adunanza dei creditori del 26.4.2018;
- lette le osservazioni depositate nell'interesse di _____

- letta la relazione del C.g., dott. Di Marco del 15.6.2018, nonché i successivi chiarimenti resi, su richiesta degli organi della procedura, in data 13.9.2018 e del 18.12.2018;
- visto il decreto di questo Tribunale del 23.1.2018-1°2.2018;
- rilevato che la proposta di concordato è stata approvata dai creditori, in quanto i voti favorevoli espressi rappresentano crediti per € 977.381,44, su un totale di ammessi al voto di € 1.924.336,19 (50,79%);
- visto il piano di concordato, che prevede la liquidazione dei beni e il pagamento integrale dei crediti prededucibili e dei crediti privilegiati, e nella misura presumibile di almeno 20% dei creditori chirografari;
- a scioglimento della riserva pronunciata all'udienza del 7.3.2019,

Osserva

Il Collegio dà atto della regolarità della procedura precisando che tutti i creditori sono stati regolarmente informati e non emerge ragione alcuna perché possa dubitarsi della valida formazione del loro consenso.

Le maggioranze prescritte dalla legge sono state raggiunte, così come risulta dal verbale dell'adunanza dei creditori del 26.4.2019, dai voti pervenuti successivamente nonché da quanto statuito dal Tribunale circa i crediti contestati con decreto del 23.1.2019-1.2.2019 a seguito dei chiarimenti resi dal C.g.

In particolare, il totale dei voti favorevoli espressi è pari ad € 977.381,44, su un totale di ammessi al voto di € 1.924.336,19 (50,79%), così raggiungendosi la maggioranza prescritta dall'art. 177, comma 1, l. fall. (maggioranza del 50,79%).

Riguardo alle modalità di notifica del decreto di fissazione dell'udienza, questo Collegio intende condividere l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale nonostante il diritto di proporre opposizione al concordato preventivo sia riconosciuto non solo ai creditori dissenzienti, ma a qualsiasi interessato, il decreto di fissazione dell'udienza per l'omologa deve essere notificato soltanto ai primi in quanto l'esigenza di tale comunicazione si fonda sulla constatazione di un verosimile interesse alla partecipazione da parte di chi ha già effettuato una valutazione negativa della proposta (cfr. di recente sul punto Trib. Rovigo 15.6.2017).

I creditori dissenzienti, dunque, sono stati regolarmente avvisati e non sono state presentate opposizioni, e non può di certo profilarsi, nella presente procedura, un "abusivo ricorso allo strumento del concordato", trattandosi, invece,

di richiesta assolutamente in linea con le procedure di legge, e che è stata regolarmente approvata dalla maggioranza dei creditori.

Il Commissario giudiziale ha depositato il proprio motivato parere ai sensi dell'art.180,co.2 L.F., in senso favorevole.

Consegue l'omologazione del concordato.

Trattandosi di concordato preventivo che si fonda, tra l'altro, sulla cessione dei beni, deve procedersi alla nomina del liquidatore e del comitato dei creditori, secondo quanto previsto dall'art. 182 l. fall., come da dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale, visti gli artt. 180 e 182 l. fall., omologa il Concordato Preventivo proposto da

Nomina quale liquidatore *Avv. MARCO CARMI*

Nomina componenti del comitato dei creditori:

Commette al liquidatore l'incarico di procedere all'immediata convocazione del comitato dei creditori che provvederà alla nomina del presidente, nonché di procedere alla liquidazione di tutti i beni ceduti dalla società proponente, secondo le seguenti modalità:

- 1) il liquidatore dovrà tenere informati il comitato dei creditori, il commissario giudiziale ed il Giudice delegato in ordine all'andamento generale della liquidazione mediante brevi relazioni almeno trimestrali, nonché ogni qualvolta si debbano concludere operazioni di particolare rilevanza, relazioni sulle quali esprimerà le sue considerazioni il commissario giudiziale;
- 2) il liquidatore, oltre ai rendiconti annuali e quello finale, dovrà presentare al Giudice delegato una relazione semestrale sull'attività svolta, informandone il commissario giudiziale che, da parte sua, rimetterà allo stesso Giudice delegato le loro osservazioni in proposito;
- 3) per quanto concerne il compimento di atti di straordinaria amministrazione, il liquidatore dovrà informare l'amministratore della società e chiedere il parere del commissario giudiziale e del comitato dei creditori, dandone anche notizia, almeno dieci giorni prima del perfezionamento di tali atti, al Giudice delegato

che dirimerà ogni eventuale contrasto di pareri adottando le decisioni definitive;

- 4) per la liquidazione dei beni il liquidatore dovrà attenersi alle disposizioni di cui agli artt. da 105 a 108-ter l. fall., nei limiti di compatibilità con l'esecuzione di concordato preventivo, nonché, limitatamente alla realizzazione di aziende e rami d'azienda, di beni immobili e altri beni iscritti in pubblici registri, alla cessione di attività o passività dell'azienda e di beni e rapporti giuridici individuali in blocco, ottenere altresì l'autorizzazione del comitato dei creditori, previo parere del commissario giudiziale;
- 5) il liquidatore dovrà dare notizia, almeno dieci giorni prima del perfezionamento degli atti di cui al punto sopra 4) al Giudice delegato per l'eventuale esercizio dei poteri di cui all'art. 108 l. fall.;
- 6) il liquidatore provvederà, entro sei mesi dall'accettazione della carica, a formare l'elenco dei creditori, dandone avviso al commissario giudiziale, alla società debitrice ed a tutti i creditori, di guisa che il predetto elenco potrà essere consultato e discusso da ogni interessato (ed eventualmente variato dai liquidatori), ed al fine di dirimere preventivamente eventuali controversie i creditori saranno singolarmente invitati a produrre i titoli giustificativi dei loro crediti, in mancanza dei quali non potrà procedersi ai pagamenti di cui al successivo punto 9);
- 7) le somme comunque riscosse dai liquidatori saranno immediatamente versate in un conto corrente intestato all'ufficio concorsuale ed acceso presso un istituto bancario di interesse nazionale indicato dal Giudice delegato e vincolato all'ordine di quest'ultimo; una copia dell'estratto conto bancario sarà rimessa trimestralmente ai commissari giudiziali, al presidente del comitato dei creditori e al Giudice Delegato;
- 8) il liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito libro giornale preventivamente vidimato da almeno un componente del comitato dei creditori, e provvederà direttamente al pagamento delle spese di giustizia e di amministrazione, tenendone informati il commissario giudiziale ed il Giudice delegato con relazioni da depositarsi mensilmente;
- 9) il liquidatore procederà a ripartire le disponibilità liquide tra i creditori concorrenti mediante piani di riparto, predisposti previo parere del commissario giudiziale, con modalità analoghe a quelle stabilite negli artt. 110

e segg. l. fall.; i pagamenti ai singoli creditori saranno effettuati mediante assegni circolari non trasferibili che l'istituto bancario indicato nel precedente punto 7) invierà direttamente agli interessati su richiesta del liquidatore, rimettendo al Giudice Delegato un elenco degli assegni spediti, ovvero mediante bonifico bancario;

10) gli ulteriori dettagli della liquidazione, anche per ciò che concerne la vendita dei beni, saranno determinati dal Giudice delegato;

11) il liquidatore dovrà in ogni caso comunicare al commissario giudiziale – che informerà tempestivamente il G.D. – eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori; in tal caso il G.D. potrà disporre che di tali fatti vengano informati i creditori, anche ai fini dell'esercizio dell'azione ex art. 186 l. fall.

Dispone, inoltre, che all'esito dell'omologazione, la debitrice, una volta incassati i crediti 'concordatari', ivi inclusi i canoni di affitto, li riversi senza ritardo sul conto dedicato alla procedura e vincolato all'ordine del G.D.

Per l'eventuale nomina di avvocati, coadiutori e consulenti tecnici il liquidatore dovrà richiedere l'autorizzazione al G.D. che provvederà all'autorizzazione delle azioni giudiziali e alla liquidazione dei compensi previo parere del C.G.

Il C.G. sorveglierà lo svolgimento dell'attività e terrà informato il G.D. di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio per i creditori.

Dispone che le spese di giustizia e i crediti prededucibili siano pagati in via anteriore rispetto agli ulteriori crediti secondo i tempi e le modalità di realizzo dell'attivo messo a disposizione della procedura.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al debitore, al Commissario giudiziale, perché ne dia notizia ai creditori, ed al liquidatore, nonché per la comunicazione agli oppositori e per gli adempimenti di cui all'art. 17 l. fall.

Il presente decreto è provvisoriamente esecutivo *ex lege*.

Così deciso in Foggia, camera di consiglio del 10 aprile 2019.

Il Giudice est.

(Dott.ssa Valentina Tripaldi)
Modarelli



Il Presidente

Dott.ssa Resella Anna

TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
UFFICIO FALLIMENTI.

Visto: depositato in cancelleria
Foggia, 11 APR 2019

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Mag. Pasquale Devers